

**STATUTO**

La Società è regolata dalle seguenti norme statutarie:

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – NATURA – SEDE – DURATA**

**ARTICOLO 1**

1.1. La Società è denominata:

"**CASA ATC SERVIZI S.R.L.**" siglabile ove consentito "**CASE S.R.L.**".

1.2. Qualora ATC del Piemonte Centrale dovesse, per qualsiasi motivo, perdere la qualità di socio, la Società potrà continuare ad utilizzare la denominazione solo con il consenso scritto di ATC del Piemonte Centrale.

**ARTICOLO 2**

2.1. La Società è soggetto strumentale, organizzato da ATC del Piemonte Centrale, per lo svolgimento, in maniera unitaria e coordinata e secondo il modulo c.d. "in house providing", di attività e servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di edilizia sociale e residenziale in coerenza con la vigente legislazione.

2.2. Al capitale della Società potranno partecipare altre Agenzie Territoriali per la Casa, o altri soggetti ad esse assimilabili attivi sul territorio nazionale anche in forma societaria, e comunque ogni altra amministrazione pubblica, al fine della condivisione degli obiettivi declinati nel presente Statuto.

**ARTICOLO 3**

3.1. La Società ha sede in Torino.

3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.

**ARTICOLO 4**

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**ARTICOLO 5**

5.1. Il domicilio dei Soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro dei soci, mentre quello degli Amministratori, dei Sindaci, se nominati, e del Revisore è quello risultante dal Registro delle Imprese.

**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 6**

6.1. La Società ha per oggetto tutte le attività inerenti, connesse, strumentali e di supporto ai compiti esercitati e ai fini perseguiti dai suoi soci per il conseguimento delle loro finalità istituzionali e specificamente per il soddisfacimento del fabbisogno e degli obiettivi di edilizia sociale e residenziale, delle necessità sociali espresse dall'utenza e delle relative iniziative di integrazione.

Tra le suddette funzioni vanno ricomprese, in termini non esaustivi:

- attività di gestione patrimoniale funzionali ai compiti istituzionali svolti da ATC;
- servizi informatici;
- gestione di call center;
- servizi di archivio;
- servizi di accompagnamento sociale;
- servizi di consulting engineering e di commercial engineering, di progettazione e direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di supporto tecnico-amministrativo;
- servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali agendo quale ESCO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 lett. i) del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 115;

- tutti i servizi legati all'innovazione nei servizi relativi all'abitare collettivo.

6.2. La Società potrà inoltre compiere qualsiasi attività affine, accessoria, strumentale e connessa, utile ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

6.3. In particolare, la Società potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre società, associazioni temporanee di impresa, consorzi e in qualunque altra forma di associazione o di collaborazione interaziendale, purché strumentali al compimento delle attività contemplate dall'oggetto sociale, compravendere, anche tramite leasing, nonché locare beni mobili ed immobili; inoltre potrà rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie personali e reali e stipulare mutui passivi anche ipotecari purché autorizzati dall'Assemblea dei soci e comunque connessi alla realizzazione dell'oggetto sociale.

6.4. La Società svolgerà la parte più rilevante della propria attività per conto o in favore dei soci e potrà espletare attività e rendere servizi a favore di soggetti non soci a condizione che si tratti di prestazioni attinenti, connesse o strumentali a quelle svolte per i soci e purché entro i limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina comunitaria e dalla normativa in materia di società in house.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE – PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTI – PRELAZIONE**

#### **ARTICOLO 7**

7.1. Il capitale sociale è di Euro 380.000,00 (trecentottantamila).

7.2. Il capitale è interamente pubblico, con l'esclusione della partecipazione di soggetti privati.

7.3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice Civile.

7.4. In sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica secondo le modalità previste dall'art. 2464 del Codice Civile

7.5. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante offerta a terzi ed esclusione del diritto di opzione dei soci.

7.6. E' consentita l'attribuzione di valori delle partecipazioni, da parte dell'Assemblea dei soci, anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.7. I soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute.

7.8. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

7.9. Salvo diversa determinazione, i versamenti e i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

7.10. I versamenti diversi dal conferimento, sia fruttiferi sia infruttiferi di interessi, laddove effettuati con obbligo di rimborso, devono essere corrisposti dai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e titolari di una partecipazione almeno pari al 2% del capitale sociale e comunque con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

#### **ARTICOLO 8**

8.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti come tali nel Registro Imprese.

8.2. Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla Società dal momento

dell'iscrizione del trasferimento presso il Registro delle Imprese. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Con il consenso di tutti i soci, le partecipazioni possono essere costituite in pegno o in usufrutto o sottoposte ad altro vincolo.

#### **ARTICOLO 9**

9.1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

9.2. L'offerta in prelazione indicante le condizioni di vendita deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro idoneo mezzo di trasmissione e il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta da questi ultimi espressa dichiarazione da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno o altro idoneo mezzo di trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

9.3. Qualora gli aventi diritto, comunicando l'esercizio della prelazione, dichiarino di non ritenere congruo il prezzo loro comunicato, il valore delle quote oggetto di trasferimento dovrà essere stabilito in base al reale valore espresso dalla Società al tempo della cessione, da parte di un esperto nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove si trova la sede della Società, su istanza della parte più diligente, che provvederà ai sensi dell'art. 1349, comma 1, Codice Civile.

9.4. Se più soci aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, le quote offerte in prelazione vengono ripartite proporzionalmente al numero delle quote dagli stessi possedute.

9.5. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, donazione, conferimento, dazione in pagamento, fusione e scissione, costituzione e trasferimento di diritti reali.

### **TITOLO IV ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 10**

10.1. L'Assemblea, fatte salve le prerogative del Comitato di Controllo, quando costituito, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche non intervenuti, dissenzienti o astenuti dalla votazione.

#### **ARTICOLO 11**

11.1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale.

11.2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

11.3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime mag-

gioranze previste per la prima convocazione.

11.4. L'Assemblea è valida anche in difetto di convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

#### **ARTICOLO 12**

12.1. L'Assemblea dei soci è indetta ogni volta che l'Organo Amministrativo la convoca e almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e le altre delibere di sua competenza.

12.2. L'Organo Amministrativo, per particolari esigenze, può convocare l'Assemblea oltre il predetto termine, ma non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.3. Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;

b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della Società.

12.4. In questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione.

12.5. L'Organo Amministrativo deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere di Amministrazione, da un Sindaco Effettivo, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 13**

13.1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

13.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. E' ammessa una delega a valere per più assemblee, anche in seconda convocazione, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 14**

14.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, impedimento o rinuncia, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti. Il Presidente nomina un segretario scelto anche tra persone estranee alla Società, salvo che il verbale sia redatto da notaio.

14.2. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

14.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

14.4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato della votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o

dissenziati. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 15**

15.1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sulla nomina del revisore e, nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile, sulla nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio sindacale.

#### **ARTICOLO 16**

16.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea.

16.2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente.

16.3. Sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni dello Statuto.

#### **ARTICOLO 17**

17.1. I seguenti atti dell'Organo Amministrativo, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea, tempestivamente convocata:

- piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;

- piano degli indirizzi in materia di dotazione organica della società;

- indirizzi strategici e generali di gestione e le linee di sviluppo della Società;

- costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;

- acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda di valore pari o superiore al 40% del capitale sociale;

- stipulazione di mutui passivi, anche ipotecari.

17.2. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi ai soci lo schema dell'atto dell'Organo Amministrativo sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.

17.3. L'Assemblea può condizionare la propria autorizzazione a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico dell'Organo Amministrativo, il quale in tal caso relaziona in merito al rispetto di quanto sottopostogli entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro 30 giorni dal compimento dell'atto autorizzato.

17.4. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il preventivo assenso assembleare nei casi previsti dallo statuto, ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, configura giusta causa per la revoca dell'Organo Amministrativo.

### **TITOLO V**

#### **CONTROLLO ANALOGO**

#### **ARTICOLO 18**

18.1. Fermi restando i principi generali in materia di amministrazione, intervento e controllo societari, i soci esercitano sulle attività della Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e uffici secondo le modalità definite nel presente Statuto, sia in forma di indirizzo (controllo preventivo), sia di monitoraggio (controllo contestuale), sia di verifica (controllo successivo).

18.2. A questo fine, spetta a ciascun socio il diritto di:

- convocare motivatamente gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle attività sociali, con particolare riferimento a quelle a sé riferite;
- richiedere periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario.

#### **ARTICOLO 19**

19.1. In caso di pluralità dei soci, il controllo analogo da parte degli stessi viene, inoltre, esercitato attraverso un Comitato di Controllo di cui ciascun socio nomina un componente.

19.2. Il Presidente del Comitato di Controllo è nominato in occasione della prima riunione del medesimo e fra i suoi membri su indicazione vincolante dell'Assemblea.

19.3. I Componenti del Comitato di Controllo durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili secondo quanto previsto dall'art. 1723, comma 1, del Codice Civile.

19.4. I componenti del Comitato di Controllo devono essere scelti fra persone che abbiano una specifica competenza tecnica o amministrativa. Non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che si trovino in situazioni che ne compromettano l'indipendenza o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Per le suddette nomine valgono le norme in materia di parità di genere.

19.5. Il Comitato di Controllo si riunisce nella sede della Società o altrove con cadenza almeno bimestrale su richiesta di uno o più dei suoi componenti o dell'Organo amministrativo.

19.6. Il Comitato di Controllo delibera a maggioranza dei partecipanti alle riunioni e in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

19.7. Quando le deliberazioni da assumere attengano ad operazioni o impegni della Società che riguardino uno specifico socio, quali contratti e convenzioni conclusi o da concludere fra il socio e la Società, il voto di chi nel Comitato rappresenta il socio direttamente interessato ha valore di due voti al fine del calcolo della maggioranza; gli altri componenti compiono quanto ragionevolmente possibile al fine di esprimere voto in adesione a quello del socio direttamente interessato.

19.8. Ai componenti del Comitato di Controllo non spettano compensi. Essi hanno diritto al rimborso da parte della Società delle spese sostenute da ciascuno di essi per l'esercizio dell'ufficio.

19.9. ATC del Piemonte Centrale nomina un proprio dipendente con funzioni di segretario del Comitato di Controllo, con compiti di supporto e verbalizzazione.

#### **ARTICOLO 20**

20.1. Il Comitato di Controllo, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi previsti dalla legge in capo ai soci e agli organi sociali, esercita i poteri previsti per le società c.d. "in house providing" e svolge, dunque, funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi societari:

- formulando proposte ed esprimendo osservazioni in merito alla adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo, da cui l'Organo stesso potrà discostarsi solo con congrua e tempestiva motivazione scritta, la cui assenza potrà costituire giusta causa di revoca dall'incarico;
- accedendo, previa motivata richiesta inoltrata dal suo Presidente, a tutti gli atti, li-

bri, registri e documenti sociali e provvedendo a ispezioni;

- ottenendo i budget e i periodici rendiconti predisposti dalle funzioni interne della Società, con particolare riferimento al controllo di gestione, e confrontandosi con l'Organo Amministrativo circa le strategie adottabili in caso di scostamento dai budget;
- richiedendo la convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando nominato, e quella dell'Assemblea dei soci, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

20.2. Le prerogative riconosciute al Comitato di Controllo dal presente Statuto devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della Società.

## **TITOLO VI**

### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **ARTICOLO 21**

21.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri nominati dall'assemblea.

21.2. L'Amministratore Unico è nominato su indicazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale.

21.3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e Amministratore Delegato. Quando vi siano soci ulteriori, che possiedano, anche congiuntamente, almeno il 20% delle quote di partecipazione sociale, rispetto ad ATC del Piemonte Centrale, e fatto salvo il caso della nomina di un Amministratore Unico, ad ATC del Piemonte Centrale spetta la nomina del Presidente e Amministratore Delegato nonché di un ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione, mentre agli altri soci spetta la nomina del restante componente del consiglio di amministrazione. Per le suddette nomine valgono le norme in materia di parità di genere.

21.4. In caso di mancato accordo del socio o dei soci diversi dall'ATC del Piemonte Centrale sulla nomina del componente di loro spettanza, la nomina dello stesso spetta alla stessa ATC del Piemonte Centrale.

21.5. Le indicazioni di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse a tutti i soci, e per conoscenza all'Organo Amministrativo in scadenza e al Presidente del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea convocata per la nomina.

21.6. Gli Amministratori sono rieleggibili e restano in carica per non più di tre esercizi e sino alla avvenuta approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di loro carica. In ogni caso, la cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato costituito.

21.7. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consigliere più anziano di età in carica o, in caso di assenza, impedimento o inerzia, il Presidente del Collegio Sindacale, convocano senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nelle more spetta al Collegio sindacale compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

21.8. In caso di dimissioni o cessazione di uno solo dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consigliere più anziano di età in carica o, in caso di assenza, impedimento o inerzia, il Presidente del Collegio Sindacale, convocano senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo consigliere nel rispetto dei criteri di designazione indicati nel presente articolo.

21.9. Dimesso o cessato il consigliere nominato su indicazione dei soci diversi

dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, in caso di mancata indicazione concorde da parte di tali soci, l'Assemblea provvede alla nomina senza vincoli di indicazione.

21.10. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica dell'Amministratore Unico è il Presidente del Collegio Sindacale a convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo di amministrazione nel rispetto dei criteri di designazione indicati nel presente articolo. Sino alla nuova nomina, spetta al Collegio Sindacale compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

21.11. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 1723, comma 1, del Codice Civile.

## **ARTICOLO 22**

22.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza e con il voto della maggioranza dei suoi membri.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da un Consigliere o dal Comitato di Controllo.

22.3. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire a ciascun Consigliere, a ciascun Sindaco effettivo e al Comitato di Controllo nella persona del suo Presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nel caso di urgenza, con telegramma o telefax o per posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Sono comunque valide le riunioni cui partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio Sindacale, limitatamente alle materie per le quali non sia exceptio il difetto di informazione.

22.4. Il Comitato di Controllo, in persona di uno o più dei suoi membri, presenzia senza diritto di voto all'adunanza del Consiglio di Amministrazione di cui abbia chiesto la convocazione e a ogni altra adunanza, previa in tal caso motivata richiesta di intervento.

22.5. Per la funzione di Presidente e Amministratore Delegato, di Consigliere, come anche di Amministratore Unico, spettano i compensi determinati dall'assemblea, e i rimborsi delle spese sostenute da ciascuno di essi. I compensi vengono in ogni caso trattati nei termini stabiliti dalla normativa in materia.

22.6. Le eventuali obbligazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei direttori e dei procuratori della Società derivanti da sanzioni tributarie non penali e connesse spese ed onorari legali, che siano state applicate nei loro confronti in relazione a violazioni di norme tributarie compiute nell'esercizio delle loro funzioni o nello svolgimento degli incarichi affidati, sono assunte dalla Società entro i limiti di legge, salvo che tali violazioni risultino commesse con dolo o colpa grave ex art. 5 3° comma, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

22.7. L'assunzione da parte della Società e la relativa manleva a favore dell'obbligato saranno efficaci a condizione che i membri del Consiglio di Amministrazione, i direttori ed i procuratori diano immediata comunicazione alla Società del provvedimento di irrogazione delle sanzioni; si siano conformati alle istruzioni della Società concernenti tali sanzioni; abbiano collaborato con la Società nella difesa dei relativi procedimenti dinnanzi all'autorità giudiziaria competente.

## **ARTICOLO 23**

23.1. Fermi i poteri riconosciuti all'Assemblea e ai soci, anche per come declinati nel Titolo V del presente Statuto, restano comunque pieni i compiti e le responsabilità dell'Organo Amministrativo inerenti la gestione della Società.



23.2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione spettano al Presidente e Amministratore Delegato tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza a tale figura delegabili per legge e che siano delegati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo che una diversa deliberazione dell'Assemblea abbia provveduto ad una diversa modulazione dei poteri delegati.

#### **ARTICOLO 24**

24.1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente all'Amministratore Unico o, se nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

24.2. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 25**

25.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e procuratori, con le mansioni, cauzioni, retribuzioni e interessenze che crederà del caso.

### **TITOLO VII**

#### **ORGANO DI CONTROLLO – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 26**

26.1. La società può nominare l'organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale (Collegio Sindacale), o il Revisore secondo quanto previsto dall'articolo 2477 del Codice Civile.

26.2. La nomina dell'organo di controllo è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

26.3. Con la nomina si provvede altresì alla determinazione del compenso spettante all'organo di controllo (monocratico o collegiale).

26.4. L'organo di controllo ed il Revisore sono rieleggibili e durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni.

26.5. Salvo diversa disposizione di legge o dell'assemblea dei soci, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'organo di controllo.

26.6. Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata dall'organo di controllo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, e determina il relativo corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento durante l'incarico.

26.7. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

26.8. In ogni caso ogni socio può fare eseguire a proprie spese la revisione dei bilanci della Società. In tal caso le relazioni emesse dal revisore saranno portate a conoscenza degli altri soci, dell'Organo Amministrativo, dell'organo di controllo o del revisore.

#### **ARTICOLO 27**

27.1. In caso di nomina del Collegio Sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea su indicazione di ATC del Piemonte Centrale. Per dette nomine valgono le norme in materia di parità di genere.

27.2. Quando vi sia un solo socio ulteriore rispetto ad ATC del Piemonte Centrale il Presidente del Collegio Sindacale, un sindaco effettivo e un supplente sono nominati dall'Assemblea su indicazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale; un sindaco effettivo e un supplente, invece, su indicazione del socio diverso da quest'ultima. Quando vi siano almeno due soci diversi da ATC del Piemonte Centrale il Presidente del Collegio Sindacale e un supplente sono nominati

dall'Assemblea su indicazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale; due sindaci effettivi e un supplente, invece, su indicazione concorde dei soci diversi da quest'ultima.

27.3. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ARTICOLO 28**

28.1. Qualora l'intera partecipazione al capitale appartenga ad un solo socio o muti la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 del Codice Civile.

28.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori devono depositare la relativa documentazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

28.3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

28.4. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

28.5. Sino a quando la Società è unipersonale, i contratti tra il socio e la Società nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare da atto scritto avente data certa oppure da apposita annotazione nel Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 29**

29.1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2, Codice Civile.

### **TITOLO VIII**

#### **ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI**

#### **ARTICOLO 30**

30.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 31**

31.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione assembleare.

#### **ARTICOLO 32**

32.1. Il pagamento degli utili sarà effettuato nei termini e con le modalità fissati dall'Assemblea. Gli utili non percepiti dai Soci andranno prescritti a favore della riserva legale dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

### **TITOLO IX**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 33**

33.1. E' consentito che le riunioni degli organi collegiali si tengano per teleconferenza o videoconferenza e svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'adunanza se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

- che sia consentito ai partecipanti e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato;
- che sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **ARTICOLO 34**

34.1. Verificatasi una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità per la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendo:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

#### **ARTICOLO 35**

35.1. Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dello statuto sociale che dovesse insorgere tra la Società e ciascun socio ovvero tra i soci, anche se promossa da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero instaurata nei loro confronti è competente il Foro di Torino.

#### **ARTICOLO 36**

36.1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Maurizio PEDRINI

Carlo Alberto MARCOZ Notaio